

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Art. 10

(Modifiche all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)

1. All'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati>> sono inserite le seguenti: <<, previo avviso,>>;

b) Il comma 5 bis è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.>>;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<e di difesa del territorio>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 13

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 81 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007, dopo le parole

<<Direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di biodiversità>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 83 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007, dopo le parole <<Direzione centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di biodiversità>>.